



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 29.01.2021

Info/24(R)/GIURISPRUDENZA: fabbisogno impianti recupero rifiuti

**GIURISPRUDENZA: IL FABBISOGNO DI IMPIANTI DI RECUPERO
DEVE ESSERE CALCOLATO A LIVELLO DI PIANIFICAZIONE REGIONALE.
IL PRINCIPIO CARDINE E' LA LIBERA CIRCOLAZIONE NAZIONALE DEI RIFIUTI
ANCHE SE IL PRINCIPIO DI PROSSIMITA' E' L'OPZIONE PREFERIBILE**

Un'altra interessante pronuncia sull'attività di gestione rifiuti (dopo quelle commentate nelle ns. *Info/15(R)/GIURISPRUDENZA: illegittimità ordinanza sindaco sospensione impianto trattamento rifiuti del 21 gennaio 2021 e Info/23(R)/GIURISPRUDENZA: l'Autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico del 28 gennaio 2021*) da tenere in considerazione per alcuni principi a favore del legittimo esercizio di una attività economica.

Con questa il Consiglio di Stato (sentenza del 24 dicembre 2020 n. 8315) conferma come legittima l'autorizzazione di un impianto di biometano mediante trattamento rifiuti organici in processi di digestione anaerobica e di compostaggio anche nel caso in cui nell'ATO non risultasse la necessità di impianti di recupero, perché il piano regionale, in questo caso della Regione Piemonte, prevedeva un fabbisogno da soddisfare sia con nuovi impianti che con potenziamento di quelli esistenti, pertanto, in conclusione il giudice ha dedotto che un nuovo **impianto di recupero può essere realizzato anche** in un Ambito Territoriale **dove non risulta la necessità**, strettamente riguardo a quel territorio, ma se serve a coprire il fabbisogno di altre zone del territorio regionale.

Questo in base al nuovo testo dell'art. 181, comma 5 del Dlgs 152/06 che esprime **il principio cardine della libera circolazione nel territorio nazionale di tali rifiuti**, mentre il principio di prossimità è un'opzione preferibile tra quelle da scegliere.

Per gli interessati alleghiamo il dispositivo della sentenza.